

DELIBERA N. 132/00

DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN MATERIA DI ISTRUTTORIE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER GLI ANNI 1991 E SEGUENTI, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE SPETTANTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 26 luglio 2000;
- Premesso che:
 - l'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (nel seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (nel seguito: Cassa conguaglio), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
 - in base all'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
 - i bilanci delle sopraddette imprese elettriche minori devono essere sottoposti a revisione, secondo le previsioni dell'articolo 21, comma 11, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- Premesso altresì che, sulla base delle istruttorie svolte dalla Cassa conguaglio, con deliberazione 21 maggio 1998, n. 48/98 (di seguito: deliberazione n. 48/98), l'Autorità ha determinato le aliquote definitive per gli anni dal 1991 al 1995 ai fini della corresponsione dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, rinviando la determinazione delle stesse aliquote:
 - nel caso dell'impresa SNIE Spa – Società nolana per le imprese elettriche – Nola (Napoli), per gli anni 1993, 1994 e 1995, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Cassa conguaglio e alle conseguenti proposte;
 - nel caso dell'impresa F.lli Elmi, di Elmi Giuseppe & C. Snc – Grizzana (Bologna), per gli anni dal 1991 al 1995, all'esito di una istruttoria conoscitiva volta ad

accertare il permanere delle condizioni che giustificano l'erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il momento in cui queste siano venute meno;

- Vista:
 - la nota della Cassa conguaglio 11 febbraio 1999, prot. 0107, di trasmissione all'Autorità delle istruttorie e delle proposte relative alle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 1993, 1994 e 1995 per l'impresa SNIE Spa – Società nolana per le imprese elettriche – Nola (Napoli);
 - la nota della Cassa conguaglio 9 giugno 1999, prot. 0747, di trasmissione all'Autorità delle istruttorie e delle proposte relative alle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 1996 e 1997 per tutte le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, ad eccezione dell'impresa F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c. - Grizzana (Bologna) - in attesa dell'esito dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 48/98;
- Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, di accoglimento dei ricorsi presentati rispettivamente da De Luca – Zagami Società elettrica Liparese S.n.c. - Lipari (Messina), da Odoardo Zecca S.r.l. - Ortona (Chieti) e da Imprese Industrie Elettriche Germano ed altri - Tremiti (Foggia), e di conseguente annullamento della deliberazione n. 48/98, con la motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, “ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente”;
- Vista la delibera 24 febbraio 2000, n. 44/00, con cui l'Autorità ha determinato l'esclusione dell'impresa elettrica F.lli Elmi, di Elmi Giuseppe & C. Snc – Grizzana (Bologna) dall'elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse all'integrazione tariffaria di cui ai provvedimenti CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158;
- Visti:
 - il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, n. 90 del 5 dicembre 1944 ed il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 56 del 6 marzo 1948 che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

- Viste:
 - la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;
- Visti:
 - il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 15, del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
 - le note della Cassa conguaglio 12 giugno 1997, prot. 384, 24 novembre 1997, prot. RIS 699, 18 febbraio 1998, prot. RIS 90, 27 febbraio 1998, prot. RIS 122, 11 febbraio 1999, prot. 0107 e 9 giugno 1999, prot. 0747, tutte indirizzate all'Autorità;
 - le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, nn. 588, 589 e 590, richiamate in premessa;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'adozione di disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel” (PROT. AU/00/198);
- Considerato che:
 - nella determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1991 al 1995 non è stato riconosciuto completamente l'utile di impresa, in quanto è stata assicurata solo una parziale remunerazione del capitale investito, limitatamente alla parte costituita dai mezzi propri derivanti dal conferimento dei soci, oltre al riconoscimento degli oneri finanziari sull'indebitamento;
 - l'utile di impresa costituisce il riflesso contabile della remunerazione delle modalità di finanziamento del capitale investito, inclusive queste dei mezzi propri, derivanti da conferimenti dei soci e da accantonamento di utili non distribuiti, e dell'indebitamento;
 - occorre provvedere alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 1996 e 1997 e, nel caso dell'impresa SNIE Spa – Società nolana per le imprese elettriche – Nola (Napoli), anche per gli anni 1993, 1994 e 1995;
 - occorre provvedere alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 1998, 1999 e 2000 spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

- Ritenuto che:
 - sia necessario disporre che la Cassa conguaglio svolga nuove istruttorie per la formulazione di una proposta all'Autorità in relazione alle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1991 al 1997, uniformandosi al sopracitato principio di diritto affermato dalle sopra richiamate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
 - nelle istruttorie e nelle proposte di cui al precedente alinea si debba seguire il criterio del riconoscimento di una remunerazione del patrimonio netto calcolata sulla base della stessa metodologia introdotta dall'Autorità e utilizzata per la determinazione dei livelli tariffari;
 - sia opportuno disporre che la Cassa conguaglio formuli una proposta relativa alle aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per gli anni 1998, 1999 e 2000, seguendo il criterio richiamato nel precedente alinea;

DELIBERA

1. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico rinnovi le istruttorie e le conseguenti proposte relative agli anni dal 1991 al 1997 ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso

$$r = i + \frac{3,2\% * [1 + (1 - t_c) * \frac{D}{E}]}{1,252}$$

dove

- i è il tasso di rendimento *pro tempore* garantito delle nuove emissioni di Buoni del tesoro pluriennali di durata triennale;

- t_c è l'aliquota fiscale media complessiva relativa alle imposte sul reddito di impresa;

- D/E è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa, ricalcolato per ciascun anno a partire dal 1991, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento.

Il tasso r di remunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore al tasso i di rendimento *pro tempore* garantito delle nuove emissioni di Buoni del tesoro pluriennali di durata triennale aumentato di cinque punti percentuali.

2. Di raccomandare che la Cassa conguaglio per il settore elettrico nel formulare la proposta, ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per gli anni 1998, 1999 e 2000, segua il criterio di cui al precedente punto 1.
3. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.